

465. Legge 18 maggio 1882 n. 756 che modifica la legge 10 agosto 1875 sui diritti di autore.

Questa legge è stata pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Roma, 1882 n. 756, ed in GU 27 maggio 1882 n. 125. È entrata in vigore il 11 giugno 1882, ed è stata abrogata dal regio decreto legge 7 novembre 1925 n. 1950 (convertito con legge 18 marzo 1926 n. 562).

Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato quanto segue:

1. L'articolo 2 della legge 10 agosto 1875, n. 2652, è abrogato, e sono sostituite le seguenti disposizioni:

a) niuno potrà rappresentare o eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo, un'azione coreografica e una qualunque composizione musicale soggetta al diritto esclusivo sanzionato coll'articolo 1 se non ottenga il consenso dall'autore o dai suoi aventi causa. La prova scritta del consenso comunque legalizzata dovrà essere presentata e rilasciata al Prefetto della Provincia, che in difetto, sulla dichiarazione della parte, proibirà la rappresentazione o esecuzione;

b) la rappresentazione o esecuzione abusiva sia totale, sia parziale, sia comunque fatta con aggiunte, riduzioni, o varianti, sarà punita con la multa estensibile fino a 500 lire, salvo il risarcimento dei danni e interessi, e salve le pene maggiori da applicarsi nel caso di furto, di frode o di falsità in conformità con la legge penale;

c) le azioni penali a tutela dei diritti di autore, derivanti sia dalle presenti disposizioni, sia dalle leggi 25 giugno 1865, n. 2337 e 10 agosto 1875, n. 2652 saranno esercitate d'ufficio.

2. È data facoltà al Governo di coordinare, con le presenti disposizioni, in un unico testo le leggi 25 giugno 1865, n. 2337 e 10 agosto 1875, n. 2652; e di provvedere con speciale regolamento alla loro esecuzione.